

se in prima da esso Diocesano le lor commendatizie riconosciute non sono, e da esso medesimo i suddetti Cherici la necessaria licenza ottenuta non abbiano. E così si riferisce deciso appresso il Riccio nella Pratica del Foro Ecclesiastico, nella Decisione 750. della seconda edizione, appresso il de Bonis nel suo trattato de *Examine Ecclesiastico*, il Naldi nella parola *Missa* al num. 35., ed il Barbosa de *officio, & potestate Episcopi* alla par. 2. alleg. 21. Che se però da' Diocesani questa necessaria proibizione non fosse, è anche dovere, che i Regolari i Cherici Pellegrini a celebrar non ammettano, senza che prima eglino stessi almeno le commendatizie de' medesimi non riconoscano. E così in fatti è la pratica de' Monasterj ben regolati, non solamente in verso de' Cherici secolari, ma eziandio de' Regolari, i quali debbon pur' essi dalle lettere obbedienziali de' lor Superiori esser muniti, se alla celebrazione delle divine cose vogliono essere ammessi; siccome dal Rodrigo viene asserito nella seconda parte delle sue Canoniche, e Regolari Quistioni, alla quistione 121. all'articolo 1. E' vero non però, che intorno a quello, che i Regolari riguarda, non possono i Vescovi pretendere di riconoscere le lettere obbedienziali de' medesimi, perche questi ammessi sieno nelle Chiese del medesimo lor' Ordine a celebrare. E così fu deciso dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari nel dì 17. di Luglio dell'anno 1620. Il che non però non s' intende, quando di alcuni Regolari non fosse in quella Città propria; perche allora non avendo ivi Superior del suo Ordine, da chi si possano le sue lettere riconoscere, e non essendo a' Superiori di altre Religioni soggetti,